

# dossier

XIX Legislatura

9 settembre 2025

## Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028

Atto del Governo n. 289

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 527



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) – ✕ [@CD\\_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Atti del Governo n. 289

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0388

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
-----------------------	----------

## **SCHEDA DI LETTURA**

▪ Articoli 1-4 ( <i>Definizioni e criteri</i> ) .....	7
▪ Articoli 5-7 ( <i>Quote di ingresso</i> ) .....	13
▪ Articoli 8 e 9 ( <i>Procedure di ingresso</i> ).....	22



## PREMESSA

La **disciplina dei flussi migratori** diretti in Italia è prevista dal Testo unico delle norme sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998: rileva in particolare il suo articolo 3).

Essa è demandata a due distinti atti:

- un **documento triennale di programmazione**, il quale (D.P.R.) reca i **criteri generali** per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato (e delinea le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nonché gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale, così come gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine);
- un **atto annuale**, il quale (D.P.C.M.), sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, reca la determinazione delle **quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Dunque i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato (anche per esigenze di carattere stagionale) e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote sopra ricordate.

Tale impianto normativo ha avuto per un profilo – la programmazione triennale – applicazione saltuaria (l'ultimo documento programmatico adottato è quello per il triennio 2004-2006: D.P.R. 13 maggio 2005). Di fatto, l'unica tipologia di atto adottato dopo la predetta data è il documento per la determinazione annuale (con D.P.C.M.) in via transitoria delle quote di ingresso.

**Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale era stata prevista dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all'articolo 1) inizialmente solo per il triennio 2023-2025. Per effetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 145 del 2024 (convertito dalla legge n. 187/2024), vi è stata l'estensione temporale della anzidetta disciplina derogatoria per il triennio 2026-2028.**

Tale disciplina ha ‘accorpato’ in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il D.P.R. di programmazione triennale, il D.P.C.M. annuale di determinazione delle quote).

Questo unico atto così previsto – avente forma di D.P.C.M – è chiamato sia alla determinazione annuale delle quote, ‘spalmata’ lungo il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio di riferimento 2026-2028), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro.

Confluiscono pertanto in tale atto sia la funzione di determinazione delle quote, sia la programmatica determinazione dei criteri di quantificazione dei flussi di ingresso.

Ai fini della predisposizione dello schema di atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti nel registro delle associazioni impegnate nell’integrazione sociale degli immigrati (cfr. articolo 42 del Testo unico dell’immigrazione), il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

L’atto è poi da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (decorso tale termine, il decreto è comunque adottato).

Lo schema di cui si tratta, presentato nella XIX legislatura in corso, è l’**atto del Governo n. 289**. Esso è stato trasmesso alle Camere il 1° agosto 2025, quale “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028”, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 30 luglio 2025.

Si segnala che in data 4 settembre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (si veda il relativo [comunicato stampa](#)). Di tale decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive, si darà conto nel prosieguo della trattazione sulla base di quanto emerge dal comunicato anzidetto.

## **Schede di lettura**



## **Articoli 1-4** *(Definizioni e criteri)*

Il **capo I** reca alcune definizioni nonché i criteri dei flussi di ingresso.

Le definizioni riportate dall'**articolo 1** sono le seguenti.

- Per «**Testo unico dell'immigrazione**» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
- Per «**decreto-legge n. 20 del 2023**» si intende il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50.
- Per «**decreto-legge n. 145 del 2024**» si intende il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
- Per «**quote**» si intende il numero massimo di ingressi di cittadini di Paesi terzi nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Testo unico dell'immigrazione.
- Per «**altre industrie**» si intende l'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici da 16 a 22 e da 26 a 33 della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.

Si ricorda che il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica un'attività economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

I gruppi di attività relativi ai codici anzidetti sono i seguenti:

- Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio (16);
- Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (17);
- Stampa e riproduzione di supporti registrati (18);
- Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (19);
- Fabbricazione di prodotti chimici (20);

- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21);
  - Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche (22);
  - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica (26);
  - Fabbricazione di apparecchiature elettriche (27);
  - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. (28);
  - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29);
  - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (30);
  - Fabbricazione di mobili (31);
  - Altre attività manifatturiere (32);
  - Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (33).
- Per «**altri servizi**» si intende l'insieme dei gruppi di attività di cui ai codici K, 61, 62, 63, M e 68 della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.
- I gruppi di attività relativi a tali codici sono i seguenti:
- Telecomunicazioni (61);
  - Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse (62);
  - Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione (63);
  - Attività immobiliari (68).
- Per «**servizi turistici**» si intendono le attività ricomprese nei gruppi di attività ATECO nn. 55 (alloggi), 56 (attività dei servizi di ristorazione) e 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse).

Gli **articoli 2, 3 e 4** dello schema in esame pongano i **criteri** per la determinazione dei flussi di ingresso.

Alcuni criteri sono comuni (articolo 2); altri sono specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote (articolo 3); altri ancora sono specifici per gli ingressi al di fuori delle quote (articolo 4).

Per quest'ultimo riguardo, vale ricordare come il decreto-legge n. 20 del 2023 preveda (all'articolo 1, comma 5-ter, che ha novellato l'articolo 21 del Testo unico introducendovi il comma 1-bis) la possibilità di ingressi (per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale) 'fuori-quota' per stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Del pari, il Testo unico dell'immigrazione prevede ingressi 'fuori-quota', per alcune categorie. Da ultimo, in tal senso, si possono segnalare alcune modifiche normative intervenute nel Testo unico:

- l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 145 del 2024, che, modificando l'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a*), del Testo unico ha disposto che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo “al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,” del Testo unico;
- l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), n. 6, del citato decreto-legge n. 145 del 2024, che, modificando l'articolo 24, comma 10, del Testo unico, ha stabilito che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, al di fuori delle quote;
- l'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2025, che, novellando l'articolo 27 del Testo unico, con l'introduzione del nuovo comma 1-*octies*, consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote, allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

I criteri **comuni** (sia nell'ambito delle quote, sia al di fuori di esse), indicati dall'**articolo 2**, sono:

- a) correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro** (quale rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
- b) estensione dei settori economici** considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. Tali settori ricomprendono divisioni e gruppi di attività secondo la classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025;
- c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine** dei lavoratori stranieri così da promuoverne l'ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità;

- d) incentivazione di **modalità di collaborazione**, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i **Paesi di origine e di transito** dei flussi migratori verso l'Italia volti a **facilitare la migrazione regolare** e a contrastare quella irregolare;
- e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con **alta qualificazione professionale**;
- f) sostegno agli ingressi di **apolidi e rifugiati** riconosciuti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 20 del 2023 prevede espressamente – all'articolo 1, comma 5-*bis* – che con l'atto in esame possano essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati, riconosciuti appunto dall'Alto Commissariato o “dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito”.

**Aggiuntivi criteri, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote**, sono indicati dall'**articolo 3** e sono

Sono:

- a) previsione di **quote preferenziali riservate** ai lavoratori di Stati che promuovano (secondo intese con l'Italia) **campagne mediatiche sui rischi** per l'incolumità personale inerenti ai **traffici migratori irregolari**, commisurando tali quote agli ingressi effettivamente avvenuti a tale titolo nel triennio precedente.  
La previsione in commento ‘recepisce’ quanto già dettato dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 20 del 2023 (secondo cui, “al fine di prevenire l'immigrazione irregolare”, l'atto in esame assegna, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano per i propri cittadini le campagne mediatiche sopra indicate);
- b) mantenimento di una **quota specifica** per gli addetti al settore dell'**assistenza familiare**;
- c) previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un **ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano** e che sono residenti in **Venezuela** o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1-*octies*, del Testo unico dell'immigrazione.

La disposizione da ultimo richiamata, e già sopra commentata, consente, al di fuori delle quote, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di

emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali (la disposizione è stata inserita nel Testo unico per effetto dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 36/2025).

Altri aggiuntivi **criteri**, questi **specifici per gli ingressi al di fuori delle quote**, sono indicati dall'**articolo 4**.

Si tratta di criteri valevoli per ingressi fuori quota, “consentiti dalla legge”.

Sono:

a) “favorire nel triennio 2026-2028 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote”;

b) la previsione di ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale) per cittadini di **Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio**.

Si è già ricordato come tale previsione si saldi con quanto previsto dal decreto-legge n. 20 del 2023 (all’articolo 1, comma 5-ter);

c) potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e “conseguente” aumento degli ingressi di lavoratori stranieri riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguito tali attività.

Questa previsione si riconnette al meccanismo di formazione ed ingresso ‘fuori quota’ previsto dall’articolo 23 del Testo unico dell’immigrazione.

d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la **conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro** al di fuori delle quote **dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione**.

La conversione è quella prevista ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell’immigrazione), come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023. In base alla norma il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’ingresso per motivi di lavoro autonomo.

e) promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare **ingressi per lavoro subordinato non stagionale** nel settore dell'**assistenza familiare** a favore di **persone con disabilità** o di persone **grandi anziane**.

Per la definizione di “persona con disabilità” lo schema in esame rinvia all’articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 62 del 2024<sup>1</sup> che, a sua volta, rinvia per la definizione all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 come sostituito dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024: “persona con disabilità” è “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”

Per la definizione di “Grande anziano” lo schema rinvia invece all’articolo 2, comma 1, lettera *b*), decreto legislativo n. 29/2024<sup>2</sup> che, appunto, definisce “persona grande anziana” la persona che ha compiuto 80 anni.

Si segnala che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024, ha previsto in via sperimentale, per l’anno 2025, che siano rilasciati, al di fuori delle quote, nulla osta al lavoro e conseguentemente visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoratori subordinati, entro il numero massimo di 10.000 istanze, nei settori dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di grandi anziani.

Si segnala che in data 4 settembre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. Secondo quanto si legge nel relativo comunicato stampa (come già precisato, infatti, il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui si scrive), con tale provvedimento si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane, prevedendo inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

---

<sup>1</sup> In materia di definizione della condizione di disabilità e per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227 del 2021 in materia di disabilità (si tratta di misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR).

<sup>2</sup> in materia di politiche in favore delle persone anziane, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 33 del 2023 recante deleghe al Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane (anche in questo caso si tratta dell’attuazione di una misura prevista dal PNRR).

## **Articoli 5-7** **(Quote di ingresso)**

Il Capo II (articoli da 5 a 7) stabilisce il numero complessivo degli ingressi per singole annualità del triennio 2026-2028 e, in tale ambito, le quote per tipologia di ingresso di lavoratori stranieri, nel rispetto dei criteri definiti al Capo I.

### ***Quote complessive***


Ai sensi dell'**articolo 5**, le **quote massime** di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente, **164.850 per l'anno 2026, 165.850 per il 2025 e 166.850 per il 2028**.

In base a quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7 le quote complessive sono ripartite in un numero massimo di ingressi prestabilito per ciascun anno del triennio, distinguendo gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo e lavoro subordinato stagionale. I dati riepilogativi sono sintetizzati nella tabella che segue:

	2026	2027	2028
Lavoro subordinato	76.200	76.200	76.200
Lavoro autonomo	650	650	650
Lavoro stagionale	88.000	89.000	90.000
<b>Quote di ingresso complessive</b>	<b>164.850</b>	<b>165.850</b>	<b>166.850</b>

Nel grafico che segue sono invece messi a confronto i numeri complessivi degli ingressi previsti nella nuova programmazione 2026-2028 con quelli definiti nel precedente triennio (2023-2025) dal D.P.C.M. del 27 settembre 2023<sup>3</sup> "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025".


<sup>3</sup> Con riferimento all'anno 2025 si tiene conto della rideterminazione delle quote disposta dal decreto-legge n. 145/2024.



***Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo***

In particolare, l'**articolo 6** stabilisce in primo luogo il numero di ingressi nell'ambito delle **quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo**, pari – per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 – a **76.850 unità**, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità (**comma 1**).

Di seguito il grafico di confronto con gli ingressi autorizzati nel precedente triennio.



I **settori** nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale **lavoratori subordinati non stagionali** e **lavoratori autonomi** sono i seguenti:

- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco;
- industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature;
- industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo;
- altre industrie;
- costruzioni;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- servizi di alloggio e ristorazione;
- servizi turistici;
- servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio;
- servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone;
- sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati;
- altri servizi e di lavoro autonomo.

Rispetto alla gestione delle quote di ingressi nel triennio precedente, sono considerati diversi settori lavorativi. Difatti, nel precedente D.P.C.M. per il triennio 2023-2025 il richiamo ai settori era riferito a: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; settore turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; settore alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

**Nell'ambito del numero di ingressi complessivi**, ripartito per singola annualità, indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 4 individuano, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, **riserve di quote per diverse fattispecie** di lavoratori stranieri, come riassunto nella tabella che segue. Si precisa che la somma delle quote delle diverse fattispecie non corrisponde al totale, rimanendo quindi uno spazio per ingressi al di fuori delle diverse fattispecie: per il lavoro subordinato di 19.300 unità nel 2026; 10.900 unità nel 2027 e di 2700 unità nel 2028; per il lavoro autonomo 80 unità per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028

	2026	2027	2028
<b>Lavoro subordinato</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 2, lett. a))	25.000	25.000	25.000
cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 2, lett. b))	18.000	26.000	34.000
apolidi e rifugiati (art. 6, co. 3, lett. b))	300	300	300
lavoratori nel settore dell'assistenza familiare (art. 6, co. 3, lett. c))	13.600	14.000	14.200
<b>Lavoro autonomo</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 3, lett. a))	10	10	10
lavoratori di origine italiana residenti in altri Paesi (art. 6, co. 3, lett. a))	40	40	40
apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b))	20	20	20
cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 4)	500	500	500

A differenza del DPCM precedente, relativo al triennio 2023-2025, non è prevista una quota autonoma per gli Stati che abbiano accordi con l'Italia in materia di promozione di campagne mediatiche sui rischi dei traffici migratori irregolari. In proposito, l'alinea del **comma 2** indica infatti che nella ripartizione delle quote si tiene conto “della cooperazione in essere in ambito migratorio” e si tiene conto “altresì di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari”.

La **lettera a) del comma 2**, indica una quota di 25.000 unità per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 per gli arrivi provenienti da uno specifico elenco di Paesi; alla luce del contenuto della successiva lettera *b)* (cfr. *infra*) si deve desumere che si tratta dei Paesi con i quali **l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione in ambito migratorio**, ivi compresi accordi per la promozione di campagne mediatiche sui rischi dei traffici migratori irregolari.

I Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù,

Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

Rispetto all'ultimo decreto di programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia (anni 2023-2025), vengono aggiunti l'**Ecuador**, la **Thailandia** e l'**Uzbekistan**.

La **lettera b) del comma 2** specifica il numero di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale riservato a cittadini di Paesi coi quali entreranno in vigore accordi o intese di cooperazione in materia migratoria nel corso del triennio 2026-2028 (18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028).

Il **comma 3** prevede tre diverse riserve di ingressi in favore di:

- a) **persone di origine italiana** per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza (**solo per lavoro autonomo**), fino ad un massimo di **50 unità**, di cui 10 residenti in **Venezuela** e 40 unità residenti negli **ulteriori Paesi** individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 27, comma 1-*octies*<sup>4</sup>, Testo unico dell'immigrazione, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028;
- b) **apolidi e rifugiati** riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di **320 unità** di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028;
- c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare fino ad un massimo di 13.600 unità per il 2026, 14.000 per il 2027, 14.200 per il 2028.

Il **comma 4** riserva **500 unità** per ciascun anno del triennio 2026-2028 ai **lavoratori autonomi stranieri** residenti all'estero **appartenenti a specifiche categorie**, come già garantito nella programmazione del precedente triennio.

---

<sup>4</sup> Come già esplicitato, la disposizione richiamata consente, al di fuori delle quote, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali (la norma è stata inserita nel Testo unico per effetto dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 36/2025).

Le categorie sono costituite da:

- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, i quali siano titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

### ***Ingressi per lavoro stagionale***

L'**articolo 7** stabilisce il numero di ingressi da ammettere **per lavoro subordinato stagionale**, ripartito per singola annualità (**comma 1**), come di seguito sintetizzato:

- a) 88.000 unità per l'anno 2026;
- b) 89.000 unità per l'anno 2027;
- c) 90.000 unità per l'anno 2028.

Le quote per lavoro stagionale sono riservate per l'impiego nei **settori agricolo e turistico**.

In base al comma 1, tali quote sono inoltre riservate ai cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), vale a dire gli Stati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia (ossia: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan con la novità già evidenziata per i cittadini di Ecuador, Thailandia e Uzbekistan).

Di seguito il grafico di confronto con gli ingressi autorizzati nel precedente triennio.



**Nell’ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale,** indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 5 individuano **quote per diverse fattispecie** di lavoratori stranieri, come riassunto nella tabella che segue. Si precisa che non si tratta di cifre che ripartiscono il totale complessivo (come dimostrato dal fatto che la somma non corrisponde alla quota complessiva); in questo caso a differenza di quanto fatto per il lavoratori subordinati e autonomi non stagionali non risulta possibile individuare la quota di ingressi non riconducibile alle specifiche fattispecie in quanto vi possono essere intersezioni tra le diverse fattispecie (ad esempio un lavoratore proveniente dai Paesi che stipuleranno accordi in materia migratoria può aver già fatto ingresso una volta in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale o il suo rapporto di lavoro può essere oggetto di un’istanza da parte delle organizzazioni datoriali e così via).

	2026	2027	2028
<b>Lavoro stagionale</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>
cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 2, lett. b))	12.600	12.750	13.000
cittadini di Paesi con accordi (o che stipuleranno accordi) in materia migratoria e pluristagionali (art. 7, co. 3) e che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta	5.000	6.000	7.000
cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria (o che stipuleranno accordi) nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 4)	47.000	47.000	47.000
cittadini di Paesi con accordi (o che stipuleranno accordi) in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 5)	13.000	14.000	15.000

Il **comma 2** specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi indicati, il numero di ingressi di lavoratori subordinati stagionali cittadini di **Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria**, pari a 12.600 unità nel 2026, 12.750 unità nel 2027 e 13.000 nel 2028.

Il **comma 3** riserva una quota di **5.000** unità per il **2026**, **6.000** unità per il **2027** e **7.000** unità per il **2028** agli ingressi per **lavoro stagionale pluriennale**, ossia per quei cittadini stranieri appartenenti ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati (o che li stipuleranno) e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente.

Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale, lo schema di decreto riserva inoltre, sempre per i lavoratori provenienti dagli Stati che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con

l'Italia sopra richiamati (o da Paesi coi quali tali accordi entreranno in vigore nel corso del triennio):

- per il **settore agricolo** (articolo 7, **comma 4**), 47.000 unità per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 ai lavoratori le cui domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti **organizzazioni professionali dei datori di lavoro**: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli, Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare;
- per il **settore turistico (comma 5)**, 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 nel 2028, i lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale siano presentate dalle **organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale**.

In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all'inoltro delle istanze, ma hanno l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa.

## **Articoli 8 e 9** ***(Procedure di ingresso)***

Il Capo III dello schema di D.P.C.M. è composto dagli articoli 8 e 9. L'articolo 8 fissa i termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro; richiesta necessaria per rientrare nelle quote di lavoratori stabilite dal provvedimento. L'articolo 9 detta disposizioni attuative.

### ***Termini di presentazione delle domande.***

L'**articolo 8** individua due fasi per la richiesta di nulla osta al lavoro.

La prima, antecedente alla presentazione delle domande, concerne la **precompilazione dei moduli di domanda (comma 1)**. La definizione del periodo temporale e della durata di tale fase è demandata a una circolare congiunta del Ministero dell'Interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seconda fase è relativa alla **presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro**. Il **comma 2** individua i seguenti termini (per ciascuna delle annualità del triennio 2026-2028) per la presentazione da parte dei datori di lavoro interessati delle richieste:

- per gli ingressi di **lavoratori del settore agricolo stagionali, dalle ore 9,00 del 12 gennaio** dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno;
- per gli ingressi di **lavoratori del settore turistico stagionali, dalle ore 9,00 del 9 febbraio** "2026 dell'anno di riferimento" (*così il testo; l'indicazione dell'anno 2026 è frutto di un evidente refuso*), fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali e per lavoro autonomo – nello specifico **cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stretto accordi** di cooperazione migratoria<sup>5</sup> o con i quali **tali accordi entreranno in vigore** nel corso del triennio 2026-2028; **lavoratori** (per lavoro autonomo) di **origine italiana** per parte di almeno uno dei

---

<sup>5</sup> Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza; **apolidi e rifugiati** per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo – dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno;

- per gli **altri ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo**, dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell’anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Per tutti i casi sopra elencati, le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d’ufficio.

Si segnala, infine, che il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota (**comma 3**).

Secondo quanto precisato nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025, nel nuovo decreto-legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, è stata operata una revisione del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato, “prevedendo che tale termine decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda”, come invece previsto a legislazione vigente dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico immigrazione. Si segnala pertanto che, nell’ipotesi invero improbabile di adozione definitiva del D.P.C.M. in esame prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in materia di flussi migratori adottato nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 settembre, la disposizione dell’articolo 9 comma 3 da ultimo richiamata, in materia di termine per il rilascio del nulla osta al lavoro, non risulterebbe coerente con le norme primarie di cui agli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico immigrazione.

### *Disposizioni attuative*

L’**articolo 9** prevede infine le seguenti disposizioni attuative:

- le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, sono ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente con l’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome. (**comma 1**);

Gli ispettorati territoriali del lavoro sono le articolazioni territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico istituita dal decreto legislativo n. 149 del 2015 e posta sotto

la vigilanza del Ministro del lavoro e competente in merito all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- La ripartizione delle quote è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dal decorso dei termini di presentazione delle domande di cui “all’articolo 6, comma 2, lett. a), b) e c)”, sulla base dei dati relativi alle domande presentate, che sono comunicate dal Ministero dell’interno. Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale (**comma 2**);

*Si segnala che l’articolo 6 non contiene riferimenti alla presentazione delle domande, che sono disciplinate invece all’articolo 8, il quale però contiene anche una lettera d); si valuti l’opportunità di precisare quindi il riferimento.*

- trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo, ossia 164.850 unità per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028 (**comma 3**);
- ulteriori disposizioni attuative saranno individuate con una circolare congiunta dei Ministeri dell’interno, del lavoro, dell’agricoltura, del turismo, sentito il Ministero degli esteri; la circolare deve essere comunicata sui siti *web* dei Ministeri (**comma 4**);
- la circolare dovrà indicare la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l’impiego, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (**comma 5**).